

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākā tiesa (Lettonia) il 20 aprile 2018 — SIA «Kuršu zeme»

(Causa C-273/18)

(2018/C 259/30)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākā tiesa

Parti

Ricorrente: SIA «Kuršu zeme»

Resistente: Valsts ieņēmumu dienests

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112/CE⁽¹⁾ debba essere interpretato nel senso che osta al divieto di detrazione dell'imposta sul valore aggiunto versata a monte qualora tale divieto si basi unicamente sul coinvolgimento consapevole del soggetto passivo nel concepimento di operazioni simulate, ma non vengano indicate le modalità secondo cui il risultato delle specifiche operazioni costituisce pregiudizio a danno dell'Erario, per il mancato pagamento dell'imposta sul valore aggiunto o come richiesta indebita di rimborso di detta imposta, a paragone di una situazione nella quale le operazioni sarebbero state concepite in corrispondenza alle loro reali circostanze.

⁽¹⁾ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa (Portogallo) il 24 aprile 2018 — Henkel Ibérica Portugal, Unipessoal Lda / Comissão de Segurança de Serviços e Bens de Consumo

(Causa C-277/18)

(2018/C 259/31)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa

Parti

Ricorrenti: Henkel Ibérica Portugal, Unipessoal Lda.

Convenuta: Comissão de Segurança de Serviços e Bens de Consumo

Questioni pregiudiziali

1) Se sia compatibile con il diritto comunitario, in particolare con la direttiva 2001/95/CE⁽¹⁾ del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti, con gli articoli 28 CE e 30 CE — quali citati in tale direttiva — e con la direttiva 87/357/CEE⁽²⁾ del Consiglio, del 25 giugno 1988, un regime nazionale, concretizzato in Portogallo nel decreto legge n. 69/2005, del 17 marzo 2005, e nel decreto legge n. 150/90, del 10 maggio 1990, che, oltre a vietare la commercializzazione di prodotti idonei a porre a rischio la salute e la sicurezza dei consumatori, in quanto possono essere confusi con alimenti, vieti altresì la commercializzazione di prodotti che, essendo confondibili con altri prodotti, in particolare con giocattoli, a causa del loro aspetto, sono atti a porre a rischio, nell'ambito di un utilizzo normale o ragionevolmente prevedibile, la salute e la sicurezza dei consumatori, in particolare dei bambini.